

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1191/AV2 DEL 02/08/2013**

**Oggetto: LEGGE N. 214/2011 ART. 24 COMMA 10)- PENSIONE ANTICIPATA SIG.RA  
TOMASSETTI GIUSEPPINA – OPERATORE TECNICO - CAT. B – REVOCA  
DETERMINA DIRIGENZIALE N.90/AV2 DEL 24/01/2013 -**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

**VISTO** la determina del Direttore AV2 n. 6 del 14/10/2011 con la quale è stata conferita specifica delega al Dirigente dell'U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ex Zona Territoriale n. 5;

**RICHIAMATE** le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile U.O. Controllo di Gestione Area Economico Finanziaria in riferimento al budget assegnato;

**- D E T E R M I N A -**

1. di accogliere la richiesta di revoca del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - presentata con nota del 13 luglio 2013 dall'Operatore Tecnico- Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, nata a Cingoli il 16/02/1954 per le motivazioni nel documento istruttorio riportate;
2. di revocare la determina dirigenziale n. 90/AV2 del 24 gennaio 2013 con la quale si era preso atto del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - a decorrere dal 01/01/2014, presentato con nota del 08/01/2013 dall' Operatore Tecnico - Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, ai sensi dell' art. 24 com. 10) Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412 /91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

**Il Dirigente Responsabile  
U.O. C. Gestione del Personale  
( Dott.ssa Lorella Pietrella)**

*Si attesta che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale .*

**Il Responsabile**  
**U.O. Controllo di Gestione**  
**(Dott.ssa Letizia Paris)**

**Il Dirigente**  
**U.O. Gestione Economico Finanziaria**  
**( Sig.ra Marisa Anselmi )**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE DEL PERSONALE – JESI -**

**Normativa di riferimento**

- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Art. 24 comma 10);
- Legge 24 febbraio 2012, n. 14 – Art. 2 quater;
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Art. 80;
- Circolari INPS n.ri 35 e 37 del 14/03/2012;
- Messaggio INPS n. 219 / 2013.

**Motivazione:**

La Sig.ra **Tomassetti Giuseppina**, dipendente di questa ASUR – Area Vasta 2 – con la qualifica di Operatore Tecnico – Cat. B – con nota dell' 8 gennaio 2013 aveva comunicato il recesso dal servizio a decorrere dal 01/01/2014;

La Legge del 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80 testualmente recita: “ ..... ai lavoratori sordomuti .... nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % ..... viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ..... “

La Sig.ra **Tomassetti Giuseppina** con nota dell' 8 gennaio 2013 aveva presentato richiesta di riconoscimento, in sede di pensione, di tale beneficio e prodotto documentazione dalla quale era stato possibile evincere che alla stessa è stato certificato lo stato di sordomutismo e la conseguente iscrizione all'Ente Nazionale Sordomuti – Sezione di Ancona – matricola I – T. 2309 – ;

L'art. 24 comma 10) della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 testualmente recita ..... omissis .... sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tali percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. .... omissis .....

L'art. 2 – quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 – testualmente recita ..... omissis .....le disposizioni dell'art 24 comma 10) della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 .... in materia di riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, *non trovano applicazione* limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, *qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro* .....

Da una prima interpretazione, benché la locuzione “*prestazione effettiva di lavoro*” si potessero considerare esaustiva della volontà espressa dal legislatore, era sembrato opportuno non operare “riduzioni” a quei lavoratori che, benché potessero accedere alla pensione anticipata prima dell'età di 62 anni, si erano visti riconosciuta dalla Legge la loro “condizione fisica oggettiva” e da questa derivare dei “benefici”; il messaggio INPS n. 219/2013 ha specificato “ ..... *derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i soli periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria* .....;

La Sig.ra **Tomassetti Giuseppina**, nata il 14/12/1954 al 31/12/2013 alla data di cessazione dal servizio individuata per l'accesso alla pensione anticipata – 41 anni e 11 mesi di anzianità contributiva – comprensiva di n. 5 anni di contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi dell'art. 80 della Legge 23 dicembre n.388 – *non raggiunge l'età anagrafica di 62 anni* trovandosi quindi nella condizione di vedersi “decurtato” l'importo di

pensione maturato del circa 4% - tanto da far maturare alla medesima la necessità di chiedere a questa Azienda la revoca del proprio recesso dal servizio a decorrere dal 01/01/2014 accolto con determina dirigenziale n. 90/AV2 del 24 gennaio 2013;

**Esito dell'istruttoria:**

Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina

1. di accogliere la richiesta di revoca del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - presentata con nota del 13 luglio 2013 dall'Operatore Tecnico- Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, nata a Cingoli il 16/02/1954 per le motivazione nel documento istruttorio riportate;
2. di revocare la determina dirigenziale n. 90/AV2 del 24 gennaio 2013 con la quale si era preso atto del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - a decorrere dal 01/01/2014, presentato con nota del 08/01/2013 dall' Operatore Tecnico - Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, ai sensi dell' art. 24 com. 10) Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget zonale;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Il Responsabile del Procedimento  
P.O. Settore Previdenza – Fondi Contrattuali  
( Sig.ra Rita Luzi)

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato